

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I°

DISPOSIZIONI SULLA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA

Art. 1 Domanda e modalità di presentazione

1. Il richiedente deve indicare nella domanda la Camera di Commercio nel cui Registro è iscritto la data e il numero di iscrizione al Registro, i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche per le quali ha ottenuto l'iscrizione, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, qualora si tratti di istanza relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) (cioè per un periodo di tempo pluriennale e per almeno cinque giorni la settimana) della legge regionale 1 Marzo 1995 n° 18 o di cui alla lettera b) dello stesso comma ed articolo (cioè per l'utilizzo di uno o più giorni settimanali).
2. La domanda deve essere formulata in carta legale, e più precisamente, dovrà contenere:
 - a) nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o regime e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione,
 - b) Codice fiscale e/o partita IVA;Numero e data di iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio con la indicazione delle tabelle merceologiche e/o categorie delle stesse per le quali il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
Le indicazioni sufficienti per la individuazione della ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della legge regionale 1 Marzo 1995 n° 18 con la indicazione ove necessaria del numero di posteggio se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (toponimo, numero civico etc...) se al di fuori di tale area nonché della indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 di cui alla lettera b).
3. Quotora il rilascio della autorizzazione per il commercio sia subordinato alla acquisizione di altra autorizzazione e/o titolo specifico il richiedente dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata, o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 2 Posteggi

1. Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dal Sindaco per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente, nonché l'area privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. In occasione di riunione straordinaria di persone tale concessione potrà assumere il carattere dell'occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

Art. 3 Rilascio del provvedimento relativo alla concessione

1. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, la concomitante occupazione di spazi dovrà essere rilasciato un provvedimento disciplinare nel quale dovranno essere indicati tutti, nessuno escluso gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

Art. 4 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione anche:
 - a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio;
 - b) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo superiore a tre mesi in ciascun anno solare. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate.

Art. 5 Applicabilità delle singole disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche

1. Le disposizioni relative a ciascuna delle forme di commercio su aree pubbliche inserite nel presente regolamento si applicano anche a tutte le altre forme purché compatibili con quelle relative agli altri settori commerciali.

PARTE II°

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1 comma 2 lettera a) della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante la settimana (aree di tipo A)

Art. 6 Definizione ed ambito di applicazione

1. E' da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana .
2. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del territorio Comunale.

Art. 7 Individuazione delle aree

1. Il consiglio Comunale individua l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana nonché la loro superficie
2. Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, dalla densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Art. 8 criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 legge Regionale 1 Marzo 1995 n° 18.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale 1 Marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza , altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato e/o zona commerciale per il quale sia stata inoltrata istanza.
2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulta formulata l'istanza .
3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento dell' entrata in vigore della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, fosse già titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.
4. Qualora in una fiera, o mercato esistono posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda di autorizzazione l'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 Gennaio 1968, n° 15 relativa all'autocertificazione, il Richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione, e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.

6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande avente la stessa data di presentazione si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e in caso di parità della maggiore età del Richiedente.
7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.

Art. 9 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n.59/63 o presentata a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art.20 della legge regionale 10/91.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato potrà essere:
 - a. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b. decennale ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiore a 180.

Art.10 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione.

1. L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa, per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.
2. Nel caso di aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.13 comma 3, della legge regionale 1 marzo 1995 n.18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo - se noto - di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all' art.1, comma 2, lettera c della legge regionale 1 marzo 1995 n.18 secondo il seguente ordine di priorità:
 - maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività desumibile da certificato del registro delle ditte, oggi del registro delle imprese. In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa.
 - maggiore anzianità di iscrizione nel registro degli esercenti di commercio.

Art.11 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi, situati sia all'interno di un mercato che nel resto del territorio comunale, mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n.59/1963 o presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 24/90, o dell'art.22 della legge regionale 10/91.
 - sorteggio.
2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art.12 Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n.18.

1. Tutte le rimanenti disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n.18, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995 n.18.

CAPO II

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista all'art.1 comma 2 lettera b) della legge regionale 1 marzo 1995 n.18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96): commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato.(Aree di tipo B).

Art.13 Aree destinate al commercio su aree pubbliche.

1. Il presente regolamento stabilisce, in relazione alle aree destinate al commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
2. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la loro superficie saranno individuate con i provvedimenti del consiglio comunale.
3. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione quadriennale.

Art.14 Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche.

1. Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle forme stabilite dall'art.1 comma 2 lettera b) della legge regionale 1 marzo 1995 n.18 nel territorio comunale i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare l'esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e la relative modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63.
2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
 - a) esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
 - c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art.15 Planimetria.

1. Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuna dei mercati istituiti.
2. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

Art.16 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n.18.

1. L'autorizzazione di cui al presente articolo può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda.
2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione della domanda a mano.
3. Il procedimento di cui al presente articolo dovrà essere definito nel termine massimo di novanta giorni.
4. Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione con lettera raccomandata della richiesta stessa, non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n° 15 relative all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta, e dovrà contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi indicati nell'art. n° 1 lettere a), c), d).
6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda: Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

Art. 17 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'Assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n° 59/163 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/91.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. (nel

caso di mercati settimanali 10/30 giornate effettive; nel caso di mercati a cadenza quindicinale le giornate effettive diventano 5/15.

Art. 18 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n° 59/1963 o presentata denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 o dell'art. 22 della L.R. 10/91
- Sorteggio

2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione e della presentazione della denuncia d'inizio d'attività sia decorso oltre un anno, è condizione d'ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltura rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 19 Normativa igienico-sanitaria.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazioni di alimenti e bevande
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne che siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali nonché dei decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, e consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.
4. Il Commercio su aree pubbliche di carne fresche di ogni specie animali, ittiche comprese, mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non sono provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uso stabilite.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animali, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicolo aventi le caratteristiche all'uso stabilite.
6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi può essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere dell'animale.

7. Art. 20 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso.
2. L'Autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso di decadenza del posteggio,
 - b) nel caso di cancellazione dal Registro Esercenti il Commercio.

Art. 21 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. In tale caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
2. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili perché non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisce modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

Art. 22 Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate

Art. 23 Tariffe per la concessione di suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
2. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici, etc...).
3. Tale tassa potrà essere comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta di rifiuti solidi urbani giornaliera.

Art. 24 Norme in materia di funzionamento dei mercati e fiere

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.
3. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico - sanitario, oltre che agli organi di polizia di cui sopra è demandata anche all'azienda U.S.L.
4. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.
5. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

6. Le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso.
7. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.
8. Lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che dovesse essere determinato a causa della concomitanza con le ricorrenze festive dovrà, sentite le organizzazioni di categorie essere programmato per tempo e possibilmente nel contesto dell'ordinanza generale annuale relative allo svolgimento del commercio in sede fissa.

Art. 25 Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

1. Ai sensi e con le modalità stabilite degli artt. 8 comma 2 e 10 della L.R., l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi.

- inizio delle vendite non prima delle ore 8,00
- fascia oraria di vendita non superiore alle ore 6 ore

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della L.R. l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.

3. Il Sindaco provvede altresì, a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

Art. 26 Commissione di mercato.

1. Ai sensi dell'art. 8ter presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.

Art. 27 Funzionamento della Commissione di mercato.

1. Svolgerà le funzioni di Segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.
2. Di norma la commissione si riunisce nel giorno del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
3. Le riunioni della commissione saranno valide se sarà presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
4. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali comunali.

CAPO III

COMMERCIO ESERCITATO SU QUALSIASI AREA, PURCHE' IN FORMA ITINERANTE

Art.28 Ai sensi e per gli effetti del c.4 dell'art.2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art.36 della legge 11 giugno 1971 n.426.

Art.29 Rilascio nulla osta art.2 comma 8 legge regionale 18/95.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8 dell'art.2 della L.R.18/95.
2. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo RACC. A.R. almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla osta.
3. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti per motivi di viabilità, igienico sanitari o di pubblico interesse.

Art.30 Tempo di sosta consentito.

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art.2 comma 4 L.R.18/95 e l'agricoltore di cui all'art.18 comma 2 lett. a della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n.59, e successive modifiche ed integrazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di un ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra loro almeno 500 metri.

Art.31 Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività.

1. con apposita ordinanza il sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n° 18.

Art. 32 Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante.

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n° 18, il sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'articolo 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n° 142 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla legge 426/71 rispetto al quale potrà anche, occorrendo, essere differenziato.

CAPO IV

FIERE- MERCATO E/O SAGRE

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1 comma 4 lettera f) della legge regionale 1 marzo 1995 n° 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96)

Art. 33 Definizione

1. Per fiera- mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e /o religiose .
2. possono essere istituite delle fiere - mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Art. 34 Determinazione delle aree destinate a fiere - mercati e/o sagre

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.
2. una parte di tali aree, nel caso di fiere/mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata solo per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.

Art. 35 Domande e assegnazioni dei posteggi delle fiere - mercato.

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiera- mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 almeno 10 giorni prima della fiera.
2. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, e valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno tre giorni prima del suo svolgimento.
3. Le aree su cui si svolgono fiere -mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della Legge regionale 1 marzo 1995 n° 18.
4. qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera -mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore perché iscritto al R.E.C.

Art. 36 Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli , se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia .
2. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli , nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art. 37 rispetto delle normative Igienico- Sanitaria.

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico- sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L. R. 18/95 altroché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igieniche da esse previste.
3. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto specifico profilo di competenza, all'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico- sanitario.

Art. 39 Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico, sono quelle stabilite dal Consiglio Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e precisamente per le occupazioni di breve durata tariffe per occupazione temporanea, per le altre invece si applicano le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico permanente.

CAPO V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI.

Art. 40 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità.

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di fiere - mercato o di altre riunioni straordinarie di persone (art. 4 comma 5 della L.R. 18/95). Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti che risultino iscritti nel registro esercenti il commercio e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuazione di mercati straordinari...
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitata anche in relazione a determinate tabelle merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Art. 41 Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita previo il parere obbligatorio e vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livelli regionali.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento della relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

Art. 42 Esercizio del commercio in luoghi aperti al pubblico.

1. Nei luoghi aperti al pubblico il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposto alla struttura.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Regolarizzazione dei mercati ai sensi dell'art. 8 bis L.R. 18/95

1. Ai sensi dell'art. 8 bis della L. R. 18/95 sono regolarizzati gli ampliamenti ed i mercati di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Nella determinazione delle aree da regolarizzare va tenuto conto delle condizioni previste per la individuazione delle aree dei mercati istituiti nonché delle limitazioni e dei divieti scaturenti da motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o da altri motivi di pubblico interesse.
2. I posteggi che ricadono nell'area di mercati già istituiti o in quelli da regolarizzare sono assegnati, mediante rilascio di autorizzazione, su richiesta degli interessati, a coloro che di fatto li occupavano trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 8 bis della L.R. 18/95 e che presentino regolare istanza a pena di decadenza dal diritto nei termini di giorni sessanta decorrenti dalla esecutività della deliberazione relative alla regolarizzazione.
3. Dalla avvenuta approvazione delle deliberazioni di cui al comma precedente dovrà essere data notizia anche a mezzo di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano cittadino.
4. Le aree verranno assegnate previa richiesta dei singoli operatori con le procedure indicate per il rilascio delle aree di tipo A e B.
5. Le istanze già presentate prima dall'approvazione della deliberazione relative alla regolarizzazione del singolo mercato sono considerate come non intervenute e prive di ogni efficacia.

Art. 44 Vigilanza

1. E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi prodromiche alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e, più in generale, al corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.